



# COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n° 1

Codice fiscale: 85501190012 – Partita IVA 028558930015

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORNO CANAVESE ACCORDO ANNO 2015

L'anno duemilaQUINDICI il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 11.30, in Forno Canavese nel Palazzo Comunale, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dei vigenti CCNL e deliberazione della Giunta C.le n. 164 del 24/11/2009, così composta:

- per la parte pubblica:

**Dr. ssa Mancino Antimina - Segretario Comunale**

- per la parte sindacale:

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

**CISL FP:**

**Assente**

**CGIL FP:**

**Vittorio MECCA**

**UIL FPL:**

**Paolo OSELLA**

**CSA**

**Pasquale LOPOMO**

**Dirigente Sindacale CSA**

**Maurizio FONTANELLA**

**RR.SS.UU.:**

**Bruno ENRIETTO**

**Grazia BARBAGIOVANNI**

**Barbara GIANDRONE**

### Premesso

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali". Richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
  - all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di

incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

- all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce **obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto**:
  - miglioramento della funzionalità dei servizi;
  - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
  - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
  - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
  - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
  - all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a **tutti gli istituti contrattuali** rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);
  3. che con le opportune determinazioni in capo a ciascun dipendente di questo Comune si prendeva atto e si recepiva il C.C.N.L. per personale del comparto autonomie locali per il biennio economico 2008/2009;
  4. che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituito ai sensi delle vigenti disposizioni risulta di complessivi € 60.421,78=, rideterminato integrato come da determinazione n. 35 del 13/12/2013 in vigore del C.C.N.L. 31/07/2009 e costruito come da allegato A) al presente atto
  5. che è intenzione delle parti addivenire all'accordo integrativo per l'anno 2013;
  6. richiamato l'art. 9, comma 2-bis, della L. n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, inerente il divieto di aumentare a decorrere dal 1 gennaio 2011, e fino al 31 dicembre 2013, il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio rispetto al corrispondente importo del 2010 eccetto che per la quota residuale del fondo dell'anno precedente non utilizzata.

### Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di FORNO CANAVESE e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa**. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha **efficacia dal momento della sottoscrizione**,
3. Il presente contratto ha validità per l'anno 2015 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 a far data dal 1.1.2015 in applicazione dell'art. 65, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
5. Sono comunque fatte salve eventuali **modifiche o integrazioni derivanti da**:
  - la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;



- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
- 

### Interpretazione autentica delle clausole controverse

Le parti danno atto che:

- “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata **contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali** o che disciplinano **materie non espressamente delegate** a tale livello negoziale ovvero che comportano **oneri non previsti** negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza **imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile**
- 2. Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta **oggettivamente non chiara** le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica **sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.**

### Disciplina del lavoro straordinario

- 1) Le parti prendono atto che per l'anno **2015 il fondo** destinato alla corresponsione di **prestazioni per lavoro straordinario** come individuato dall’art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999, non dispone di risorse.
- 2) **Nel fondo** di cui al comma 1 **non rientrano** le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle **consultazioni elettorali**, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con **finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT)**
- 3) Sono escluse altresì dal fondo di cui al comma 1, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell’art. **208 del D.Lgs 285/1992** e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana e alla sicurezza stradale**, nonché a progetti di **potenziamento dei servizi notturni** e di **prevenzione delle violazioni** di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 dello stesso codice della strada (parere Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2009 e ).
- 4) Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere eseguite in caso di oggettive ed imprescindibili esigenze di salvaguardia dell’incolumità pubblica, del patrimonio, di sicurezza e viabilità stradale, legate a fenomeni climatici avversi, assistenza agli organi istituzionali e ulteriori servizi (manifestazioni, fiere e quant’altro) e come previsto con deliberazione della Giunta C.le n. 18 dell’11/03/2015.



- 5) In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di **preventiva autorizzazione del Responsabile degli uffici e dei servizi.**
- 6) **A domanda del dipendente** il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **potrà essere recuperato** secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore", nel caso in cui quest'ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

### **Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate**

#### Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al **personale appartenente alle Categorie B e C** che svolge la propria attività in condizioni **particolarmente disagiate.**
2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione"** dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **particolarmente disagiata** un'attività **decisamente scomoda**, svolta in condizioni **difficili e/o faticose** per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può **anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio** rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).
4. L'indennità di disagio **non è cumulabile**, per le **stesse motivazioni**, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il **semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale** di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall'art. 14 del CCNL 14.10.2001, che non è classificabile quale indennità);
5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare **attività particolarmente disagiate le seguenti:**

	Prestazioni attività disagiate	n. addetti	Somma prevista
	<b>TOTALE</b>		







6. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista un'indennità di disagio pari ad un importo mensile lordo di:

	Attività professionale svolta	Importo mensile

Tale importo è corrisposto mensilmente in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. La liquidazione delle prestazioni di cui al comma 7 è effettuata nel mese successivo a quello del loro svolgimento.

8. per la corresponsione dell'indennità di disagio di cui al presente articolo è previsto l'importo annuo di € 360,00=

9. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

#### Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

- a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
- b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
- d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
  - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);



- **turno notturno o festivo:** maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
  - **turno festivo notturno:** maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di **effettiva prestazione di servizio in turno.**
2. Considerato che è stato istituito il turno per il servizio di polizia municipale ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le seguenti risorse secondo le modalità indicate:

	<b>Servizio in turno</b>	<b>n. addetti</b>	<b>Somma prevista</b>
	Servizio polizia municipale	2	€ 3.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>€ 3.500,00</b>

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

#### Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
- a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in **continua e diretta esposizione a rischi** pregiudizievoli per la salute e per l'**integrità professionale** con assicurazione di **quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente** (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
  - b) è quantificata in complessive **€ 30,00= mensili** (art. 41 del 22.1.2004);
  - c) compete solo per i **giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.**
2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	<b>Attività professionale svolta</b>	<b>n. addetti</b>
	Mansioni di cantoniere – guida macchine operatrici complesse Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di operatore ecologico	4
	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>

Attività professionale svolta	Importo mensile
Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di necroforo o operatore ecologico	€ 30,00
Totale annuo	€ 1.440,00

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

#### Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
- se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.

3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità per reperibilità non è corrisposta.

4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	n. addetti	Somma prev.
Personale addetto ufficio tecnico	1	€ 200,00
Personale addetto servizi tecnico-manutentivi	4	€ 800,00
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>€ 1.000,00</b>

7 

5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

**Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori**

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 400,00 e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).
2. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio economato).
3. L'indennità è calcolata e liquidata annualmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
4. Gli importi dell'indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliero ed un massimo di € 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
5. Tale indennità è graduata in relazione all'importo medio mensile di cassa che il servizio ha avuto nell'anno precedente secondo la seguente tabella:

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	Importo medio mensile del servizio	Indennità individuale
Servizio anagrafe	€ 300,00	€ 365,00

6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizio	n. addetti	Somma prevista
Servizio anagrafe	1	€ 365,00
<b>TOTALE</b>		

7. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

**Risorse destinate al pagamento dell'indennità di orario notturno, festivo e notturno – festivo**

1. L'indennità per **orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno**, in applicazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro **in assenza di turnazione**:
  - a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del **20%**;
  - b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del **30%**.
2. L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta **per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata su base mensile**;
3. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo annuale pari a: **€ 1.000,00**
5. **Gli eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

**Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità**

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle **categorie B, C e D** cui siano attribuite **specifiche responsabilità**, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, **possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500**.
2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione"** dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

<b>Descrizione della specifica responsabilità</b>	<b>Indennità</b>
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. D	€ 1.000,00
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C, B3 e B	€ 1.000,00
Attività di coordinamento di particolare rilievo per l'organizzazione dei servizi tecnico- manutentivi appartenenti alla cat. B	€ 400,00

4. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva **fissa e ricorrente** ed è erogata annualmente
5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di **un'indennità per specifiche responsabilità**, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di **valore economico più elevato** tra quelle indicate al comma 3.
6. L'importo dell'indennità è **decurtato**, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
7. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.
8. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Tipo	Specifica responsabilità	Cat.	n. addetti	Somma prevista
a)	Resp. Procedimento edilizia privata	D	1	€ 1.000,00
b)	Resp. Procedimento ufficio tributi	C	1	€ 1.000,00
c)	Resp. Procedimento servizio demografici	B	1	€ 1.000,00
d)	Resp. Procedimento servizi amm.vo	C	1	€ 1.000,00
e)	Resp. Procedimento servizio finanziario	B3	1	€ 1.000,00
f)	Resp. Procedimento ufficio polizia municipale	C	1	€ 1.000,00
g)	Coordinamento servizio tecnico manutentivo	B	1	€ 400,00
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.400,00</b>

9. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

#### **Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell'ambito della categoria.**

1. Il presente articolo disciplina l'istituto della progressione orizzontale per l'anno 2015.
2. Posto che la disciplina contrattuale delle **progressioni orizzontali nell'ambito della categoria** prevede che:
  - a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal **trattamento tabellare iniziale** delle **quattro categorie** o delle **posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3**, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
    - per la categoria A dalla posizione **A1 alla A5**;
    - per la categoria B dalla posizione **B1 alla B7** e dalla posizione **B3 a B7**;
    - per la categoria C dalla posizione **C1 alla C5**;
    - per la categoria D dalla posizione **D1 alla D6** e dalla posizione **D3 a D6**;

- b) il **valore economico** di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;
- c) la **progressione economica orizzontale** si realizza nel rispetto degli **specifici criteri analiticamente dettagliati dall'art. 5 del CCNL del 31.3.1999** per ogni categoria del personale e in particolare:
- per le selezioni relative alla **categoria A** e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella **iniziale** delle categorie **B e C** accanto alla **valutazione delle prestazioni** ricorrono il **criterio dell'esperienza professionale acquisita** ed il **criterio dell'arricchimento professionale** anche derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale.
  - per i passaggi alla **2<sup>a</sup> posizione economica**, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie **B e C**, previa selezione in base ai **risultati ottenuti**, alle prestazioni rese con più elevato **arricchimento professionale**, anche conseguenti ad **interventi formativi e di aggiornamento** collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
  - per i passaggi **all'ultima posizione economica delle categorie B e C** nonché per la progressione all'interno della categoria **D** secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:
    - **diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte**, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
    - **grado di coinvolgimento** nei processi lavorativi dell'ente, **capacità di adattamento** ai cambiamenti organizzativi, **partecipazione effettiva** alle esigenze di flessibilità;
    - **iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni** innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
3. Posto, inoltre, che la disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche **sono attribuite in modo selettivo**, ad una **quota limitata di dipendenti**, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente
4. Posto, infine, che le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui **non risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile**, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle posizioni organizzative (solo per gli enti con dirigenza), delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.

Le parti convengono che:

- in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione **un'anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre dell'anno precedente** la selezione.
- Le progressioni economiche orizzontali da attribuire sono in numero di due:
  - ✓ un passaggio B1/B2
  - ✓ un passaggio B3/B4
- le progressioni avranno decorrenza dal **1° gennaio 2016**.

Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del presente articolo sono destinate con riferimento al **31.12.2015** le seguenti risorse:

€ 599,72



Si precisa che le P.E.O. avranno decorrenza giuridica dal 31/12/2015 e decorrenza economica dal 01/01/2016.

### Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale

Le risorse destinate a compensare le **performance organizzativa e individuale** sono rappresentate da ciò che **residua dall'applicazione dei precedenti articoli**.

Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:

- a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso **per categoria e posizione di accesso**. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
- b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Parametro
A	1
B	1,10
Accesso B3	1,20
C	1,30
D	1,40
Accesso D3	1,50

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati.

- le risorse complessivamente destinate alle **performance organizzativa ed individuale** sono divise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
- tale importo unitario è, infine, moltiplicato per il risultato dei precedenti punti a) e b) applicato al **personale appartenente ad ogni settore**, in tal modo si ottiene il **budget di risorse assegnato a ciascun settore**.

Le risorse per compensare la **performance di ciascun settore e la valutazione delle prestazioni individuali** sono ripartite tra il relativo personale in funzione del **raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati**.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

- a) il fondo consolidato per l'anno 2015 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) è costituito ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 come precisato nell'allegato 1) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed ammonta ad Euro 48.884,65;
- b) resta confermato lo stanziamento di € 4.709,92= di cui all'art. 17 c. 5 CCNL1/4/99 (integrazione pari all'1,2% monte salari 1997)
- c) che non vi sono stati risparmi relativi alla destinazione del fondo 2014;

per cui il totale complessivo delle risorse è di :

**TOTALE RISORSE € 53.594,57 = di cui:**

<b>Totale risorse stabili</b>	<b>Euro</b>	<b>48.884,65</b>
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>Euro</b>	<b>4.709,92</b>
<hr/>		
<b>Totale risorse</b>	<b>Euro</b>	<b>53.594,57</b>
<hr/>		

<b>Integrazione fondo per nuova istituzione responsabilità Procedimentale (€ 1000,00) e reperibilità (€ 1.000,00)</b>	<b>Euro</b>	<b>2.000,00</b>
---	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>55.594,57</b>
---------------	-------------	------------------

<b>Incentivi progettazione</b>	<b>Euro</b>	<b>2.352,83</b>
--------------------------------	-------------	-----------------

<b>UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 48.884,65</b>
<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI</b>	<b>-€ 26.068,42</b>
Risparmio progressioni dipendenti cessati (Ginardi /Vieta)	€ 6.537,26
<b>INDENNITA' DI COMPARTO</b>	<b>-€ 8.602,00</b>
Risparmio comparto dipendenti cessati (Ginardi/ Vieta)	€ 882,68
<b>PROGRESSIONI (B1/B2 = € 310,81 – B3/B4 = € 288,91)</b>	<b>€ 599,72</b>
<b>QUOTA RESIDUALE</b>	<b>€ 13.614,51</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 4.709,92</b>
Istituzione nuova responsabilità di procedimento e finanziamento parte istituto reperibilità	€ 2.000,00
<b>ECONOMIE SUL 2014</b>	<b>-----</b>
<b>DISPONIBILE</b>	<b>€ 20.324,43</b>

<b>INDENNITA' RISCHIO € 360,00(DIPENDENTI N.4 CAT.B)</b>	<b>€ 1.440,00</b>
<b>COMPENSI PARTICOLARI RESPONSABILITA' :</b>	
(DIPENDENTI N.1 CAT.D- N.3 CAT. C- N. 1 CAT. B – N. 1 CAT B3 € 1.000,00 N.1 CAT. B N. 1 € 400,00)	€ 6.400,00
<b>INDENNITA' MANEGGIO VALORI (N. 1 CAT. C)</b>	<b>€ 365,00</b>
<b>INDENNITA' REPERIBILITA' (UFF.TECNICO E CANTONIERI)(rapportato a 3 mesi) – nuovo servizio</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>INDENNITA' DI TURNO(VIGILI URBANI)</b>	<b>€ 3.500,00</b>
<b>INCENTIVI I.C.I.</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Maggiorazione ORARIO NOTTURNO,FESTIVO E NOTT/FESTIVO(ipotetici)</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Quota disponibile per la produttività collettiva</b>	<b>€ 6.619,43</b>
<b>Incentivi progettazione</b>	<b>€ 2.352,83</b>

Il presente accordo s'intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace in quanto:

- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 22.1.04;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del revisore dei conti.

In tale quadro il testo di cui sopra costituisce valore di pre-contratto tra le parti dal momento della sigla sulla parte concordata.

Le sigle sindacali presenti impegnano il Sindaco a farsi portavoce, presso l'Unione Montana Alto Canavese, per l'attribuzione di vantaggi giuridici ed economici nei confronti del personale adibito alle funzioni trasferite alla stessa, in particolare della polizia municipale.

Sottoscrizione autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/12/2015.

Data di sottoscrizione 12 GEN. 2016

**Per la parte sindacale**

CGIL FP Vittorio MECCA (VEDASI ALLEGATO A)

UIL FPL Paolo OSELLA (VEDASI ALLEGATO B)

CSA Pasquale LOPOMO \_\_\_\_\_

Dirigente Sindacale CSA Maurizio FONTANELLA *Maurizio Fontanella*

**RR.SS.UU.**

Bruno ENRIETTO *Bruno Enrietto*

Grazia BARBAGIOVANNI *Grazia Barbagiovani*

Barbara GIANDRONE *Barbara Giandrone*

**Per la parte pubblica**



Il Segretario Comunale  
(dessa Annalisa MANCINO)

*Annalisa Mancino*

ALLEGATO A)

**Ufficio Segreteria - Comune Forno Canavese**

---

Da: "mecca.vittorio" <mecca.vittorio@cgiltorino.it>  
A: "Ufficio Segreteria - Comune Forno Canavese"  
<ufficiosegreteria@comunefornocanavese.to.it>  
Data invlo: martedì 29 dicembre 2015 18.00  
Oggetto: Re:

Con la presente la Organizzazione sindacalescrivente CGIL FP condividendo i contenuti del verbale del 14/12/2015 e della relativa bozza di contrattato decentrato anno 2015 autorizza alla sottoscrizione alle RSU al fine di permettere gli adempimenti di norma e le scadenze previste.

Cordiali saluti

Vittorio Mecca  
CGIL FP

Il giorno Lunedì, 28 Dicembre, 2015 10:48 CET, "Ufficio Segreteria - Comune Forno Canavese" <ufficiosegreteria@comunefornocanavese.to.it> ha scritto:

> COME DA ACCORDI INTERCORSI STAMATTINA TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E VITTORIO MECCA, VI TRASMETTO COPIA VERBALE DEFINITIVO E RIMANGO IN ATTESA DI VS DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA' DI RECARSI A FORNO C.SE PER FIRMARE PERSONALMENTE E DI CONDIVIDERE IL CONTENUTO DEL VERBALE DEL 14/12/2015, AL FINE ACCELERARE LA PUBBLICAZIONE ED INVIO DATI ALL'ARAN E COSI' LA COLLEGA DELL'UFFICIO PERSONALE RIESCE CON GLI STIPENDI DI GENNAIO A PAGARE ANCHE IL RESTO.

>

> SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

>

> CORDIALMENTE

>

> BARBARA GIANDRONE - UFFICIO SEGRETERIA

> 0124/77844-INT. 5

>

>

>

ALLEGATO B)

Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale UIL FPL condividendo i contenuti del verbale del 14 dicembre u.s. e della relativa bozza di contratto decentrato anno 2015, autorizza la sottoscrizione alle RSU al fine di permettere gli adempimenti di norma e le scadenze previste.

Cordiali saluti.

UIL FPL  
Paolo OSELLA